

Penale Sent. Sez. 1 Num. 30828 Anno 2026
Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE
Relatore: MASI PAOLA
Data Udienza: 18/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AADI SALIM (C.U.I. 04GO1GK) nato a Roma il 01/12/1994

avverso l'ordinanza del 16/02/2026 del Tribunale di Roma;

udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 16 febbraio 2026 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di Salim Aadi di dichiarare la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello nel procedimento n. 23377/2019 R.G.N.R., nel quale egli è stato condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 6.000 di multa per il delitto di riciclaggio, e la nullità della relativa sentenza per non avere egli partecipato al giudizio, perché detenuto per altra causa e non tradotto in udienza.

Il giudice ha rilevato che la condizione di detenzione dell'istante non è stata mai comunicata nel procedimento in questione, né nel corso del giudizio di primo grado né in quello di secondo grado, tanto che egli, già nel giudizio di primo grado, venne dichiarato assente. Egli aveva nominato un difensore di fiducia, regolarmente citato per l'udienza di appello, a cui non partecipò venendo sostituito da un difensore nominato d'ufficio, ma tale difensore non comunicò mai al giudice né lo stato di detenzione per altra causa del suo assistito, né una sua richiesta di partecipare all'udienza. Anche il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato, perciò, notificato legittimamente, al difensore di fiducia nominato nel corso del giudizio di primo grado e presso il quale l'imputato aveva eletto il proprio domicilio, nell'atto di conferimento del mandato ad impugnare la sentenza.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Salim Aadi, per mezzo dell'avv. Angela Porcelli, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, per l'omessa partecipazione all'udienza dell'imputato, detenuto per altra causa.

La detenzione per altra causa configura un legittimo impedimento a comparire dell'imputato, e il giudice ha l'obbligo di rinviare il procedimento e disporre la traduzione di questi, senza che egli o il suo difensore abbiano alcun onere di informare il giudice circa lo stato di restrizione. Al contrario, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice ha il dovere di valutare anche in chiave probabilistica l'eventuale sussistenza di tale impedimento. La nullità derivante dalla violazione del diritto dell'imputato di partecipare all'udienza è assoluta e insanabile.

Nel presente caso, l'imputato si trovava agli arresti domiciliari per altra causa nel momento in cui è stato celebrato il giudizio di secondo grado, per cui la Corte di appello avrebbe dovuto attivarsi per consentirgli di partecipare alle udienze. L'ordinanza è errata perché respinge la sua eccezione affermando che era suo onere chiedere di comparire, al fine di essere tradotto, mentre la

sussistenza di un tale onere è stata esclusa dalla giurisprudenza di legittimità, essendo in contrasto con i principi della Costituzione e della CEDU.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 420-*bis* cod. proc. pen.

La dichiarazione di assenza dell'imputato, pronunciata nel giudizio di appello, è illegittima, perché non tiene conto del suo impedimento a comparire, ed egli non aveva rinunciato a partecipare all'udienza.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge processuale, per l'omessa comunicazione della data di udienza all'imputato.

Il decreto di citazione per il giudizio di appello fu notificato soltanto al difensore di fiducia, impedendo così all'odierno ricorrente di essere informato della pendenza del relativo procedimento e di poter chiedere di parteciparvi. La notifica personale è dovuta, in particolare, all'imputato detenuto, affinché possa manifestare tempestivamente la propria volontà di presenziare all'udienza.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, dovendosi eventualmente chiedere la rescissione del giudicato, in applicazione dei principi dettati dalla sentenza Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931-01.

4. In data 12/06/2026 il ricorrente ha depositato una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, con la quale sostiene la correttezza del rimedio esperito, cioè l'incidente di esecuzione, dal momento che ha eccepito la nullità assoluta della sentenza e del procedimento per l'omessa citazione dell'imputato, detenuto agli arresti domiciliari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la mancanza di specificità. Secondo questa Corte, infatti, «È inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

2. Il ricorrente richiama correttamente il principio secondo cui lo stato detentivo dell'imputato, anche se ristretto agli arresti domiciliari o per altra

causa, costituisce un legittimo impedimento a comparire, che impone al giudice di disporre la traduzione del soggetto, se necessario rinviando il procedimento ad altra data, avendo egli il diritto di essere messo in grado di partecipare all'udienza, a meno che vi rinunci volontariamente. L'art. 420-ter, commi 1 e 2, cod. proc. pen., stabilisce esplicitamente l'obbligo per il giudice di disporre anche d'ufficio il rinvio dell'udienza qualora l'assenza dell'imputato, libero o detenuto, sia dovuta ad un legittimo impedimento; egli, inoltre, deve valutare l'esistenza di una impossibilità di presentazione per un caso fortuito o per forza maggiore anche in chiave solo probabilistica.

Tali principi sono stati ribaditi dalla sentenza Sez. U, n. 7635 del 20/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806. Nel riportarne il dispositivo, però, il ricorrente ne omette una parte fondamentale, quella relativa alla conoscenza, da parte del giudice, di tale condizione dell'imputato. Il dispositivo di detta sentenza recita, infatti, che «La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso». Già la precedente sentenza Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234599, analogamente stabiliva che «La conoscenza, da parte del giudice, di un legittimo impedimento a comparire dell'imputato ne preclude la dichiarazione di contumacia, a meno che l'imputato stesso non acconsenta alla celebrazione dell'udienza in sua assenza o, se detenuto, rifiuti di assistervi», pur escludendo esplicitamente l'esistenza, a carico di quest'ultimo, di un onere di tempestiva comunicazione di tale impedimento.

3. Entrambe le sentenze sopra citate, quindi, collegano l'obbligo di disporre la traduzione dell'imputato, se necessario rinviando l'udienza, alla conoscenza dello stato di detenzione da parte del giudice, o quanto meno alla presenza, negli atti, di elementi che facciano apparire almeno probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad uno stato di detenzione. La sentenza Sez. U, Costantino, sopra citata, al paragrafo 11 stabilisce esplicitamente che «Il giudice che procede, nell'ipotesi in cui emerga, in qualsiasi modo, dagli atti la circostanza che l'imputato, libero nel suo procedimento, sia in condizione di restrizione di qualsiasi natura per altra causa, deve attivarsi a disporre l'ordine di traduzione, ed il rinvio del procedimento, qualora tale ordine non sia eseguibile per l'udienza già fissata - nell'ipotesi in cui tale conoscenza sia acquisita nell'immediatezza della prima udienza e non sia possibile procedere utilmente all'emissione dell'ordine per quella data - con correlato obbligo di rinnovo dell'avviso. Nel caso in cui, invece, tale condizione non emerga dagli atti non può che farsi carico all'imputato correttamente citato, o al suo difensore, di comunicare la condizione

di restrizione sopraggiunta, che abbia effetto impeditivo della libertà di accesso all'udienza. Invero, a fronte della certezza della corretta citazione, nel rispetto della previsione di cui all'art. 420-*bis*, comma 2, cod. proc. pen., sarebbe impensabile, sul piano funzionale, gravare l'ufficio che procede di ricerche negli istituti carcerari o presso gli uffici giudiziari in ordine allo stato di restrizione, carceraria o domiciliare, in tutti i casi in cui l'imputato, libero per il procedimento in corso, non compaia». Anche una condizione di detenzione sopravvenuta nel corso del procedimento obbliga il giudice a disporre la traduzione dell'imputato, al fine di consentirgli di partecipare alle udienze, anche se egli in precedenza è stato dichiarato assente, ma tale obbligo sussiste purché di tale stato detentivo il giudice venga a conoscenza: come non vi è un onere dell'imputato di comunicare tale suo impedimento, così, secondo la giurisprudenza di legittimità, non può onerarsi il giudice di procedere alle sue ricerche, qualora la citazione in giudizio sia stata regolarmente notificata e non emergano, dagli atti, circostanze che facciano apparire probabile che l'assenza sia dovuta alla sua detenzione, già presente o sopravvenuta in corso di giudizio. Anche la sentenza Sez. 1, n. 18146 del 11/02/2025, n.m., citata nel ricorso, ha infatti ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito di procedere in assenza dell'imputato, benché dagli atti risultasse che egli si era trovato in stato di detenzione prima dell'inizio del giudizio di primo grado, perché non risultava da alcun elemento che tale condizione permanesse al momento della celebrazione di tale giudizio e di quello di secondo grado, né la prosecuzione della detenzione era stata comunicata dal difensore di fiducia.

L'ordinanza impugnata si è conformata all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in quanto ha evidenziato che, nel corso dell'intero procedimento a carico del ricorrente, il suo stato detentivo non è stato mai comunicato, né da lui stesso né dal suo difensore di fiducia, né vi erano negli atti elementi che facessero sospettare che la sua assenza fosse dovuta a tale impedimento.

4. L'esame degli atti, consentito a questa Corte quando, come in questo caso, sia dedotto un *error in procedendo* (vedi Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), consente di verificare la correttezza dell'affermazione contenuta nell'ordinanza: lo stato di detenzione per altra causa dell'imputato, a seguito di una misura cautelare disposta il 09 giugno 2023, risulta essere stata comunicata solo al giudice dell'esecuzione, ma mai ai giudici del merito, ed essendo il ricorrente detenuto dagli arresti domiciliari anche i certificati relativi ad una eventuale restrizione in carcere, presenti negli atti, risultano negativi.

Nel corso del giudizio di primo grado il ricorrente era stato dichiarato assente e, pur essendo sopravvenuta, nel corso delle varie udienze, la

detenzione per altra causa, essa non venne mai comunicata, neppure dal difensore di fiducia presente alle udienze per mezzo di un sostituto da lui nominato, per cui la relativa sentenza è stata emessa nei confronti dell'imputato dichiarandolo sempre libero e assente.

Con atto datato 16 aprile 2024 e depositato al Tribunale il 17 aprile 2024 il ricorrente conferì al difensore di fiducia il mandato ad appellare la sentenza emessa nei suoi confronti, senza menzionare alcuno stato detentivo, ed elesse il domicilio presso lo studio di tale difensore. La citazione in giudizio per il grado di appello, pertanto, venne a lui notificata al domicilio eletto, non risultando da alcun atto o dichiarazione che egli fosse detenuto: tale citazione, pertanto, è stata effettuata in modo legittimo, in quanto è vero che, come ricorda il ricorrente, l'imputato detenuto ha diritto di ricevere personalmente la citazione, anche qualora abbia eletto il domicilio presso altre persone, ma il rispetto di tale diritto presuppone sempre che lo stato di detenzione sia noto al giudice, perché a lui comunicato o comunque emergente dagli atti (vedi Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, che in motivazione subordina esplicitamente tale diritto al fatto che lo stato di detenzione, se per altra causa, risulti dagli atti).

La valutazione del giudice dell'esecuzione, contenuta nell'ordinanza impugnata, di una incolpevole ignoranza della predetta condizione dell'imputato da parte del giudice di appello, appare pertanto corretta e logica, stante l'assenza, negli atti del procedimento, di qualunque elemento significativo in tal senso, ed avendo addirittura lo stesso imputato eletto il domicilio presso il difensore di fiducia senza fare alcun riferimento ad una sua condizione di detenzione per altra causa. La citazione in giudizio è pertanto priva di vizi, ed è manifestamente infondata l'affermazione, contenuta nel terzo motivo del ricorso, secondo cui essa sarebbe stata effettuata «esclusivamente al difensore di fiducia», perché essa fu effettuata anche all'imputato, consegnandola al suo difensore quale domiciliatario.

L'udienza del giudizio di appello, infine, venne svolta in presenza, stante la richiesta del difensore di partecipare alla discussione orale, ma né nella richiesta di trattazione orale, né alla relativa udienza, peraltro tenuta nominando un difensore d'ufficio in sostituzione del difensore di fiducia, non presentatosi, venne comunicato lo stato detentivo dell'imputato, il quale neppure dichiarò mai di voler presenziare a tale udienza. Egli venne, perciò, legittimamente dichiarato assente.

5. Il ricorso non si confronta con tale ricostruzione dei fatti, contenuta nell'ordinanza impugnata, né con la *ratio* della decisione del giudice dell'esecuzione, il quale ha ritenuto infondate le eccezioni di nullità del giudizio di appello per il difetto di notifica del decreto di citazione all'imputato detenuto e

per la sua omessa traduzione in udienza nonostante tale condizione, evidenziando che il giudice di appello non è mai venuto a conoscenza dell'essere egli detenuto per altra causa, in quanto tale stato non emergeva dagli atti e lo stesso imputato o il suo difensore non lo hanno mai comunicato, neppure formulando una richiesta di partecipare all'udienza pur avendone richiesto la trattazione orale, ed anzi eleggendo l'imputato il domicilio presso il proprio difensore di fiducia senza menzionare il suo stato di restrizione per altra causa.

Il ricorso si limita, infatti, a ribadire i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità e da quella sovranazionale in merito ai diritti di partecipazione e comunicazione dell'imputato detenuto, peraltro non negati dall'ordinanza impugnata, ed omette sia di confrontarsi con il limite all'esercizio di tali diritti, stabilito dalle stesse sentenze che esso richiama, costituito dal fatto che il giudice abbia conoscenza dello stato di detenzione o che dagli atti emerga anche solo la probabilità che l'assenza dell'imputato sia dovuta a tale causa, sia di indicare eventuali elementi che, a suo parere, introducevano quanto meno il dubbio della non volontarietà dell'assenza di questi dalle udienze.

6. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per mancanza di specificità, essendo del tutto privo di correlazione con le ragioni della decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 giugno 2026

Il Consigliere estensore
Paola Masi

Il Presidente
Giuseppe Santalucia